



ARCS

Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

"SC GESTIONE CONTRATTI"

N. 187

DEL 05/03/2026

OGGETTO

ID22SER029 - COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI PORDENONE (ASFO) E DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO DELLE STRUTTURE AFFERENTI ALL'AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE E ALL'IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO (CIG B10F304CE4). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del Responsabile del Procedimento
delegato Marco Zanon

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamate le seguenti disposizioni:

Vista la L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dal 1° gennaio 2019 dell'azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 di costituzione dell'Azienda regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);

Vista la L.R. n. 27/2018 art. 4, prevede che l'ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, in concerto con la Centrale Unica di Committenza Regionale – Soggetto Aggregatore (CUC-SA), nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;

Visto il Decreto n. 159 del 10/08/2022 del Direttore Generale di adozione, in via definitiva dell'Atto Aziendale;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022 di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della S.C. "Gestione Contratti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del CCNL 17/12/2020, quale Responsabile del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 193 del 10/11/2025 di adozione del Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali di ARCS;

Vista la L. n. 241/1990;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 e s.sm.i;

Istruttoria e motivazione dell'atto

Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 150 del 07/03/2025 con la quale è stato disposto alla società SERVIZI ITALIA S.P.A. l'affidamento della costruzione e gestione della nuova centrale di sterilizzazione dell'ospedale di Pordenone (ASFO) e del servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico delle strutture afferenti all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e all'I.R.C.C.S. CRO di Aviano, per un importo complessivo presunto pari ad € 22.856.450,52 (esclusi IVA, oneri della sicurezza ed opzioni temporali e quantitative come stabilite nel disciplinare di gara), per un periodo di 72 mesi;
- la Convenzione per il servizio come sopra evidenziato (Prot. n. 17299 del 28/04/2025) sottoscritta tra ARCS e l'operatore economico affidatario, per il periodo dal 30/04/2025 e fino al 29/04/2031;
- l'art. 8 del disciplinare di gara e l'art. 23 "Subappalto" della Convenzione sottoscritta tra le parti, che prevede la possibilità per l'appaltatore di affidare in subappalto parte dei servizi oggetto del contratto di appalto in argomento, come dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara, in misura non superiore al limite previsto negli atti di gara e dalla normativa vigente in materia;

Riscontrato che la società SERVIZI ITALIA S.P.A. ha trasmesso istanza di subappalto (nota acquisita al prot. Arcs n. 1845 del 20/01/2026), indicando l'R.T.I. composto da Radar Srl e Kostruttiva Soc. cooperativa per Azioni, quale operatore economico subappaltatore cui affidare l'esecuzione di tutte le opere edili e di tutti gli impianti elettrici, meccanici e speciali, chiavi in mano, con fornitura e posa in opera di tutti i materiali occorrenti, necessari, indispensabili e/o semplicemente utili, al fine della realizzazione della centrale di sterilizzazione presso l'Ospedale di Pordenone e per l'allestimento delle sub-centrali al piano seminterrato e sesto nella fase transitoria, e per

rendere l'opera funzionante, collaudabile, rispondente alle normative di legge in essere, idonea all'uso cui è destinata, il tutto nel rispetto della buona regola d'arte;

Richiamata la nota ARCS del 21/01/2026 (prot. n. 2011), conservata agli atti del competente ufficio, con la quale si è richiesto alla società SERVIZI ITALIA S.P.A. documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria per l'autorizzazione al subappalto;

Dato atto che il contratto di subappalto sottoscritto tra la società Servizi Italia SpA e l'RTI costituito da Radar S.R.L. / Kostruttiva soc. coop. per azioni, ed agli atti del competente ufficio di Arcs, prevede un importo complessivo presunto pari ad € 1.400.000,00 (oltre Iva) così determinato:

- realizzazione sub-centrale di sterilizzazione transitoria - piano seminterrato Ospedale di Pordenone: importo stimato Euro 40.000,00 (quarantamila/00) + Iva;
- realizzazione sub-centrale di sterilizzazione transitoria - piano sesto Ospedale di Pordenone: importo stimato Euro 60.000,00 (sessantamila/00) + Iva;
- realizzazione nuova centrale di sterilizzazione presso l'Ospedale di Pordenone: importo stimato Euro 1.300.000,00 (unmillionetrecentomila/00) + Iva;

Considerato che l'importo di cui al contratto di subappalto oggetto di autorizzazione rientra nel limite previsto indicato negli atti di gara;

Rilevato che con il contratto di cui sopra, sono state acquisite le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in relazione alle prestazioni da subappaltare, e le dichiarazioni del subappaltatore attestanti l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e ss. del D. Lgs 36/2023;

Preso atto che l'appaltatore ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. (art. 119 comma 16 D. Lgs. 36/2023);

Dato atto che relativamente al subappaltatore (l'RTI costituito da Radar S.R.L. / Kostruttiva soc. coop. per azioni), sono state esperite dal competente ufficio di Arcs le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti dalla normativa vigente in materia (art. 94 e ss del D. Lgs. 36/2023), ed alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii);

Verificata, pertanto, la conformità della documentazione sopraelencata, a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia e ritenuto che sussistano i motivi di fatto e di diritto per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto sopraindicato;

Ritenuto di individuare il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nella persona del Direttore sostituto della Struttura Gestione Contratti, dott. Marco Zanon (Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022);

Preso atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono richiamate integralmente:

1. di autorizzare la società SERVIZI ITALIA S.P.A. a subappaltare all'R.T.I. composto da RADAR S.R.L., con sede legale in Noventa Padovana (PD), C.F. e P. IVA 03369430289, e KOSTRUTTIVA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, con sede legale in Mestre (VE), C.F. e P. IVA 00228840278, l'esecuzione di tutte le opere edili e di tutti gli impianti elettrici, meccanici e speciali, al fine della realizzazione della centrale di sterilizzazione presso l'Ospedale

di Pordenone e per l'allestimento delle sub-centrali al piano seminterrato e sesto nella fase transitoria, il tutto nel rispetto della buona regola d'arte, per un importo complessivo presunto € 1.400.000,00 (oltre Iva);

2. di stabilire che le prestazioni oggetto di subappalto avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto, e che il servizio oggetto di subappalto dovrà essere espletato dal subappaltatore alle medesime condizioni e nelle modalità di cui alla documentazione di gara;

3. di precisare che tutta la documentazione di cui all'art. 22 "Sicurezza" del contratto di subappalto, in ottemperanza a quanto disposto in materia dal D. Lgs. 81/08 e dall'art. 119 comma 15 del D. Lgs. 36/2023, e tutto quanto previsto dall'art. 119 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, dovrà essere trasmessa all'Azienda Sanitaria interessata dal servizio in subappalto (ASFO), prima dell'inizio delle prestazioni;

4. di dare atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;

5. di attestare che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico del bilancio dell'Azienda del SSR;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza;

Il dirigente responsabile
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon
firmato digitalmente

Elenco allegati:

--	--